

SINTESI dei contenuti del **DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 2020, N. 125**
recante **MISURE URGENTI CONNESSE CON LA PROROGA DELLA DICHIARAZIONE**
DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

A causa della recrudescenza dell'infezione da COVID-19, l'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, proroga al **31 gennaio 2021** il termine per l'adozione delle misure di contenimento previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e **aggiunge una nuova misura di contenimento dell'epidemia** alle suddette misure.

Si tratta dell'**obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo **nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto**¹ a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo **la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi**, restando esclusi da detti obblighi:

- 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- 2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Come tutte le misure di contenimento previste dal decreto-legge n. 19, anche quest'ultima - come stabilito dall'articolo 2 del citato decreto-legge - può essere **adottata** con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o con ordinanza del Ministro della salute nelle more dell'adozione dei suddetti DPCM o con misure di carattere regionale, sempre nelle more dell'adozione dei DPCM, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso.

Quindi, per rendere detta misura di contenimento **immediatamente applicabile**, nelle more dell'adozione dell'imminente DPCM, l'articolo 5 del decreto-legge n. 125, oltre a prevedere l'ultrattività delle disposizioni contenute nel DPCM 7 settembre 2020², altrimenti efficaci solo fino alla data del 7 ottobre 2020, prevede, altresì, l'applicabilità immediata dell'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e dell'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi sopra previsti.

Salvo che il fatto costituisca reato, **il mancato rispetto delle misure di contenimento** è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 1.000**.

¹ Il DPCM 7 agosto 2020 prevede l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie **nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico**, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

² Il DPCM 7 settembre 2020 aveva, a sua volta, prorogato e integrato le misure previste dal DPCM 7 agosto 2020, fra cui l'obbligo di mantenere una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**.

Disposizioni in materia di misure di carattere regionale.

Il decreto-legge prevede altresì che **le regioni** possano introdurre, oltre a misure restrittive, anche **misure ampliative** rispetto a quelle disposte dai DPCM "nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute", al fine di evitare che possano essere adottate misure di contrasto dell'epidemia meno restrittive di quelle adottate a livello nazionale, fatta eccezione dei casi in cui è necessario modulare diversamente le predette misure sul territorio in considerazione della diffusione del virus.

Proroga delle misure previste dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti pe fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il decreto-legge inoltre proroga al 31 gennaio 2021 il termine entro cui è possibile adottare le misure previste dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, riguardanti la libertà di circolazione, la quarantena, la libertà di riunione e la compresenza in luoghi pubblici, le funzioni religiose, le attività didattiche e formative, le attività economiche, produttive e sociali, con attribuzione alle Regioni del compito di calibrare protocolli e linee guide.

Proroga di altre misure.

Il decreto-legge inoltre **proroga al 31 dicembre 2020 una serie di misure** tra cui:

- 1) **il reclutamento** di personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari e di medici specializzandi; la possibilità di procedere alle **assunzioni** dei medici e dei medici veterinari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica e **il conferimento** di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza;
- 2) la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire **incarichi individuali a tempo determinato**, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, estendendo tale possibilità anche per i medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di sei mesi;
- 3) la possibilità per le regioni, per le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie di stipulare **contratti con strutture private e con i professionisti accreditati**, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga ai limiti di spesa, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive;
- 4) la possibilità per le aziende e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, di **trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari**, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza;
- 5) la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle disposizioni vigenti, validati, rispettivamente dall'ISS e dall'INAIL;
- 6) **la possibilità di svolgere in videoconferenza**, anche ove non previsto, le sedute dei consigli dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, degli organi collegiali

- delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative e i consorzi;
- 7) l'ulteriore proroga dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca, laddove eventualmente scaduti nel periodo dello stato di emergenza;
- 8) **l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie** ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea;
- 9) la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle disposizioni vigenti, validati, rispettivamente dall'ISS e dall'INAIL;
- 10) la possibilità per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che nello svolgimento della loro attività siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, di utilizzare quali DPI, **le mascherine chirurgiche reperibili in commercio**, nonché per tutti gli individui presenti nell'intero territorio nazionale l'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio;
- 11) la possibilità, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, per i soggetti attuatori, nonché per gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, per le strutture pubbliche e private del Servizio sanitario nazionale e per i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure di contenimento, di effettuare **trattamenti dei dati personali**, compresa la comunicazione tra loro, che risultino necessari allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19;
- 12) **il ricorso al lavoro agile** prioritariamente per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, per i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse;
- 13) la possibilità per **i consolati italiani all'estero** di erogare a cittadini italiani ed europei, rispettivamente residenti o non residenti nella circoscrizione consolare, sussidi (senza promessa di restituzione) o prestiti (con promessa di restituzione);
- 14) la possibilità di dispensare temporaneamente il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19 e la previsione che il predetto personale assente per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria dovute al COVID-19 sia collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia;
- 15) il termine entro il quale opera il **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 16) il termine attualmente previsto per **lo svolgimento delle riunioni**, tramite sedute in videoconferenza, del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, data l'importanza riconosciuta alle funzioni di tale organismo ai fini della definizione del Piano educativo individualizzato e dei processi di inclusione scolastica;
- 17) il termine in materia di rilascio dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI);
- 18) la possibilità che – ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle vigilate dal Ministero dell'università e della ricerca – per le **sole sessioni di esame** nelle quali abbia rilievo il periodo

compreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possano non tenere conto di tale periodo, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che ne abbiano titolo;

19) la proroga della disposizione che procrastina la validità della misura, posta a salvaguardia della continuità della **governance delle università**, in forza della quale, in caso di impedimento alla prosecuzione nell'incarico di un organo monocratico, non essendo ancora del tutto operativi i meccanismi di sostituzione dell'organo secondo le procedure ordinarie, nelle more dell'effettuazione di queste, l'incarico è retto dal soggetto individuato dalla disposizione che viene prorogata;

20) la proroga, per la durata dello stato di emergenza, dell'operatività delle norme che consentono **la sottoscrizione di contratti bancari** con modalità semplificate e più sicure dal punto di vista sanitario dal momento che non richiedono la contestuale presenza dei sottoscrittori;

21) la possibilità di erogazione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, dei farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente, già erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche;

22) **il riconoscimento ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta** dell'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici previsti dall'atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di settore regioni-sanità in data 9 luglio 2019 e in data 29 agosto 2019, riferiti al totale incrementale previsto per l'anno 2018, nonché i relativi arretrati;

23) la possibilità per **l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)** di accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali e osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti affetti da COVID-19, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali;

24) il riconoscimento della **specifica funzione assistenziale** dell'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19 anche agli enti del Servizio sanitario nazionale, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020;

25) la proroga dei piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio;

26) il riconoscimento del diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, ai **lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio** da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente;

27) la disposizione che consente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di avvalersi in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del **Comando dei carabinieri** per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, per fare fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive;

28) l'applicazione delle disposizioni in materia di **processo civile e penale** in considerazione della protrazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (il cosiddetto processo cartolare e la disciplina delle udienze da remoto, la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare o detenuti per altra causa, nonché dei condannati detenuti, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, i colloqui negli istituti penitenziari e negli istituti penali per i minorenni mediante apparecchiature e

collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria, su richiesta dell'interessato o qualora la misura sia indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate);

29) il termine entro il quale gli enti locali possono procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per gli interventi di **edilizia scolastica** durante la fase di emergenza da COVID-19 e del regime di semplificazione procedurale al fine di consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse sempre in materia di edilizia scolastica;

30) l'incremento delle 753 unità di militari impegnati nell'operazione «Strade Sicure».

Sistema di allerta COVID-19.

Il decreto-legge prevede modifiche al fine di prevedere il sistema di allerta COVID-19, quale misura di prevenzione e tutela della sanità pubblica e parte di una **strategia europea di controllo del contagio**, consentendo **l'interoperabilità con le piattaforme** che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.

Come noto, infatti, nel contesto della lotta al Coronavirus, la maggior parte degli Stati membri ha adottato un'applicazione nazionale di tracciamento dei contatti e allerta. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, hanno concordato una serie di specifiche tecniche per garantire uno **scambio sicuro di informazioni tra le applicazioni nazionali** per la ricerca di contatti basate su un'architettura decentralizzata sul modello adottato anche in Italia.

Si interviene inoltre sul **periodo di operatività** dell'applicazione e della piattaforma unica nazionale, ad oggi ancorato allo stato di emergenza nazionale. La modifica proposta, quindi, dispone che il sistema di allerta COVID-19 operi sino alla cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione della sanità pubblica, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e **comunque entro il 31 dicembre 2021**.

Disposizioni in materia di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza COVID-19.

Il decreto-legge differisce al **31 ottobre 2020** i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi.

Inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo.

Il decreto-legge è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda **l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici** di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione, il cui termine di recepimento scade il **24 novembre 2020**.